

20_14_1_DGR_416_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 416 LR 3/2020, art. 4, comma 5. Criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 5, primo periodo della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 5, secondo periodo della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo dello stesso comma;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 91 e 92 della legge regionale 11/2011, ai sensi del quale al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, da utilizzare per il rilascio di garanzie alle imprese che formano i richiamati distretti industriali della sedia e del mobile;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2012, n. 0122/Pres., con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11/2011, che dispone i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse;

VISTO in particolare l'articolo 2, commi 111 e 112 della legge regionale 11/2011, ai sensi del quale al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi, da destinare al rilascio di garanzie in relazione a operazioni concernenti il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2012, n. 40/Pres., con il quale è stato emanato il Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli da destinare al rilascio di garanzie a favore delle imprese e degli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia ai sensi della legge regionale 11/2011, articolo 2, commi da 111 a 114;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2 della legge 3/2020, ai sensi del quale le misure adottate dalla Regione per fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel prosieguo denominato "TFUE", in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica, quali:

a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

CONSIDERATO che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

VISTO il regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il quale è disciplinata la procedura di notifica dei progetti per istituire o modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, se non esentati da apposito regolamento o decisione;

VISTO in particolare l'articolo 3 del regolamento (UE) 1589/2015, ai sensi del quale agli aiuti soggetti alla procedura di notifica non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto, nel prosieguo "obbligo di stand-still";

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con il quale sono disciplinate le misure di aiuto che non rispondendo ai requisiti del TFUE sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al regolamento (UE) 1589/2015;

CONSIDERATO che, stante il generale l'obbligo di stand-still per aiuti previsti dalla legge regionale 3/2020, è opportuno assicurare, in particolare con riferimento alle misure previste dall'articolo 4, comma 5 per le garanzie, l'immediata operatività degli interventi di sostegno alle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, garantendo in via provvisoria la compatibilità degli aiuti concedibili sulla base della disciplina dettata per gli aiuti de minimis;

RITENUTO pertanto di prevedere, nelle more delle procedure di notifica e fino all'autorizzazione della Commissione, che gli aiuti di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 3/2020 sono concedibili secondo le norme del regolamento (UE) 1407/2013;

VISTO l'articolo 50 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nel prosieguo "regolamento di esenzione", ai sensi del quale i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

CONSIDERATO che, alla luce del fatto che l'articolo 50 del regolamento di esenzione, pur non facendo diretto riferimento alle fattispecie di evento eccezionale, è l'unico caso di esenzione codificata per l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, è opportuno utilizzarne in analogia le disposizioni in previsione dell'esame di compatibilità della Commissione, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle spese ammissibili;

RITENUTO pertanto di adottare, ai fini della determinazione dell'importo dell'operazione finanziaria garantibile, una modalità di calcolo per le spese ammissibili in analogia con quella stabilita dall'articolo 50, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, che fa riferimento alla perdita di reddito e utilizza dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro);

VISTA la nota dell'Agenzia per la coesione territoriale del 10 ottobre 2016, prot. n. 8321, con la quale il Direttore generale, recependo la consolidata interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea con riferimento alla nozione di impresa rilevate ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE Europea, ha chiarito che i liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, in conformità al titolo I dell'allegato alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2013 (2013/361/CE), relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO pertanto di inserire tra i beneficiari delle misure di sostegno di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 3/2020, in quanto compresi nella nozione di impresa, anche i liberi prestatori di attività professionale;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di approvare nel testo in allegato i criteri e

modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive e al turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvati, nel testo in allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, Criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante norme in materia di finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Art. 1
(Finalità)

1. La presente deliberazione stabilisce criteri e modalità di concessione di garanzie in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dei commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
2. In analogia con quanto previsto all'articolo 50 (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali) del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, con riferimento alla singola impresa beneficiarie i danni provocati dalla crisi emergenziale sono costituiti dalla perdita di reddito calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita – ossia utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro connessi allo stabilimento colpito dalla crisi - confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi alla data del verificarsi della crisi emergenziale con la media divisa per due dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della crisi emergenziale - escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Ai medesimi fini, se l'impresa ha meno di cinque anni ed almeno due anni di attività si procede al confronto escludendo l'anno peggiore e calcolando la media con i dati finanziari disponibili. Nel caso di impresa con meno di due anni ed almeno un anno di attività si procede al confronto con l'anno precedente. Nel caso in cui l'impresa abbia meno di un anno di attività il confronto è effettuato con i dati stimati nel *business plan* per l'anno in corso.
3. In alternativa a quanto previsto al comma 2, le imprese con attività di almeno tre anni possono scegliere di calcolare la perdita di reddito con il mero confronto dei dati riferiti al semestre dell'anno in corso con quelli della media divisa per due dei due anni precedenti.
4. Ai fini del confronto con la media e del calcolo dei danni di cui al comma 2 o di cui al comma 3, se la domanda di garanzia è presentata prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del verificarsi della crisi emergenziale, i dati finanziari per il periodo mancante al compimento del semestre sono stimati, in via presuntiva e in misura proporzionale, sulla base di quelli dalla data del verificarsi della crisi emergenziale fino alla data della domanda.
5. Ai fini di cui al presente articolo per data del verificarsi della crisi emergenziale si intende il 23 febbraio 2020.

Art. 2
(Soggetti destinatari finali delle garanzie a valere sulle dotazioni di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011)

1. A valere sulle dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011, possono essere concesse garanzie anche a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che

risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (CE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. Le agevolazioni relative alle garanzie di cui alla presente deliberazione sono concesse in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominato "TFUE", in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali.

2. In attuazione dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE e fino all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli aiuti sono concessi in via provvisoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola *de minimis*, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.

3. Su richiesta del soggetto destinatario finale, in alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, le agevolazioni relative alle garanzie di cui alla presente deliberazione possono essere concesse in via definitiva in applicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. In tal caso, in alternativa a quanto stabilito all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, la sussistenza del danno causato dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 può essere attestata con riferimento alla perdita di reddito calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita – ossia utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro connessi allo stabilimento colpito dalla crisi - confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi alla data del verificarsi della crisi emergenziale con i corrispondenti dati divisi per due dell'anno precedente. Ai fini del calcolo di tale danno, se la domanda di garanzia è presentata prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del verificarsi della crisi emergenziale, i dati finanziari per il periodo mancante al compimento del semestre sono stimati, in via presuntiva e in misura proporzionale, sulla base di quelli dalla data del verificarsi della crisi emergenziale fino alla data della domanda.

Art. 4

(Intensità dell'aiuto)

1. L'aiuto relativo alla garanzia concessa a favore dei soggetti destinatari finali è determinato con le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

2. In analogia a quanto previsto all'articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014, l'aiuto di cui

al comma 1 non supera il 100% dei danni dell'impresa calcolati ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, al netto di tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura di tali danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative.

3. Nel caso di aiuti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, o dell'articolo 3, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013, in virtù delle quali:

- a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 del predetto regolamento, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 5

(Cumulabilità)

1. Le garanzie di cui alla presente deliberazione sono cumulabili con altre garanzie, inclusi quelle previste dai provvedimenti dello Stato emanati per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.